

Codice A1419A

D.D. 27 gennaio 2020, n. 15

D. Lgs. 117/17 Presa d'atto di adeguamento statutario e contestuale iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Cuneo - dell' "Associazione Oratorio San Cassiano - APS" con sede legale nel Comune di Alba - C.F. 90045610046.



ATTO N. DD-A14 15

DEL 27/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: D. Lgs. 117/17 Presa d'atto di adeguamento statutario e contestuale iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Cuneo - dell' "Associazione Oratorio San Cassiano – APS" con sede legale nel Comune di Alba - C.F. 90045610046.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *“fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti...” nei relativi registri..... e...” il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.”*

considerato che la Regione Piemonte aveva iscritto nel Registro Regionale del Volontariato l’Associazione “Oratorio Alberto Abrate”, (ora trasformata in “Associazione Oratorio San Cassiano – APS” con sede legale nel Comune di Alba - C.F. 90045610046 (Provvedimento n.49 del 04/11/2011) nella Sezione promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;

tenuto conto che, a seguito delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 e delle susseguenti disposizioni integrative e correttive nonché delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’associazione ha provveduto ad adeguare lo statuto trasformandosi da Organizzazione di Volontariato ad Associazione di Promozione Sociale.

Vista l’istanza di iscrizione al Registro Regionale delle APS presentata dall’ “Associazione Oratorio San Cassiano – APS” con sede legale nel Comune di Alba - C.F. 90045610046 (prot.n. 44532/A1513B dell’8.10.2019);

Vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione (ns. prot. n. 44871/A1513B del 9.10.2019);

Vista la richiesta di integrazioni documentali ns prot. n. 55396/A1513B del 6.12.2019;

Viste le successive integrazioni inviate dall'Associazione, prot. n. 57598/A1513B del 20.12.2019;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione ed in particolare:

- atto costitutivo del 25.11.2011;
- verbale dell'assemblea straordinaria dell'8.7.2019, di approvazione della modifica da ODV ad APS e di variazione di denominazione (da "Associazione Oratorio Alberto Abrate" ad "Associazione Oratorio San Cassiano – APS");
- statuto dell'8.7.2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Cuneo, in data 9.07.2019 al n. 1263 serie 3;
- scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti;
- copia dei bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019 approvati;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- relazione delle attività dell'Associazione;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Cuneo, i cui esiti sono stati comunicati dal funzionario estensore della proposta del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Considerato che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, in particolare:

- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art.21 D. Lgs. 117/2017;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 117/2017;
- rispetto del divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera d) della L.R. 7/2006;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi degli artt. 17 e 35 D. Lgs. 117/2017;
- relazione di attività riconducibile alle finalità descritte nello Statuto;
- obbligo di formazione del bilancio e delle modalità di approvazione dello stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 D. Lgs. 117/2017;
- presenza di una o più attività di interesse generale prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 117/2017;

ritenuto, pertanto, necessario procedere alla presa d'atto dell'adeguamento e contestualmente:

- all'iscrizione dell'associazione Associazione Oratorio San Cassiano – APS nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- alla cancellazione dell'associazione sopra indicata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 180 giorni, ai sensi degli artt. 53 e 54 del Codice del Terzo Settore.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);
- DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;
- legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;
- l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;
- Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;
- Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

determina

- di prendere atto dell'adeguamento statutario, della variazione di denominazione sociale (da "Associazione Oratorio Alberto Abrate" ad "Associazione Oratorio San Cassiano – APS"), e contestualmente
- di iscrivere al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Ufficio decentrato di Cuneo, , in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/r- 2006, la seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

Numero di iscrizione	Denominazione dell'organizzazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
63/CN	Associazione Oratorio San Cassiano – APS	Sede legale: Alba Codice fiscale: 90045610046

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

- di cancellare l'Associazione Oratorio Alberto Abrate dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Come disposto dall'art. 8 comma 3 della l.r.7/2006 e dall'art. 8 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta al Registro regionale è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d'iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2020, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 della l.r.7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Sarà cura della Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Fto Antonella Caprioglio